



# ***TRIBUNALE DI CATANIA***

## ***LINEE GUIDA DEL CURATORE FALLIMENTARE***

### **PARTE SECONDA**

### **L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**

VERSIONE 4.0 AGGIORNATA AL 16/12/2020

## **INDICE**

### **PREMESSA**

### **INDICAZIONI GENERALI**

### **ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**

1) AVVISO AI CREDITORI

2) PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO

3) VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

3.1.) CASISTICA E GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE IN TEMA DI STATO PASSIVO:

A) SPESE E COMPENSI PER ISTANZA FALLIMENTO E ISTANZA DI INSINUAZIONE PASSIVO;

B) TITOLI ESECUTIVI;

C) DOCUMENTI PROVENIENTI DAL CREDITORE O NELLA SUA DISPONIBILITÀ;

D) RAPPORTI DI LAVORO;

E) CONTRATTO DI *LEASING*;

F) CREDITI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI, TRIBUTI - AGENTE PER LA RISCOSSIONE.

## PRESENTAZIONE

**Giunge alla sua quarta edizione il corposo lavoro di individuazione delle linee guida per la gestione delle procedure fallimentari da parte dei professionisti incaricati dalla sezione.**

**In primo luogo un sincero ringraziamento ai colleghi del settore fallimentare che hanno, nel corso di diverse camere di consiglio straordinarie, integrato e sistematizzato le direttive, affrontando complessi snodi interpretativi che hanno nel recente passo impegnato i professionisti e le cancellerie.**

**In secondo luogo un'avvertenza di fondamentale importanza per tutti i curatori fallimentari che ci onorano del loro contributo professionale: il rispetto delle linee guida costituisce, ad avviso della sezione, un indice significativo di professionalità, proponendosi anche quale elemento di valutazione per garantire alla sezione il ricorso alle migliori professionalità presenti sul territorio.**

**Abbiamo voluto individuare le migliori prassi organizzative sperimentate in sezione e i percorsi interpretativi consolidati, onde incidere, in modo sempre più significativo e importante, sull'efficienza della procedure stesse e sulla loro celere definizione.**

**Nel corso di questi ultimi due anni, la sezione ha sviluppato ulteriormente una proficua e sistematica sinergia con tutti gli Ordini Professionali – ai quali anche in questa occasione ripropongo il mio personale e sincero ringraziamento per la disponibilità sempre prestata - , avendo come obiettivo la razionalizzazione dei percorsi organizzativi sia interni nei rapporti con le cancellerie fallimentari che esterni con i professionisti incaricati.**

**L'attuale drammatica congiuntura sanitaria ed economica è stato, a tal riguardo, un momento significativo che ha confermato la piena consapevolezza di fare tutti parti di un sistema complesso che intanto si tiene e funziona in quanto ciascuno operi in modo coordinato e collaborativo.**

**Nelle linee guida sono stati inseriti i link ipertestuali ai provvedimenti assunti che investono gli adempimenti dei curatori fallimentari, al fine di facilitarne il reperimento.**

**Le linee guida costituiscono un evidente *work in progress*, sicchè si auspica il costante contributo dei professionisti al fine di garantirne l'effettività e un costante aggiornamento.**

**La prossima entrata in vigore del nuovo C.I.I. costituirà senza dubbio un ulteriore scoglio che impegnerà la sezione fallimentare e richiederà ancora di più la massima collaborazione.**

**Catania, 16 dicembre 2020.**

**Il Presidente di sezione**

**Mariano Sciacca**

**I giudici delegati**

**Fabio Letterio Ciruolo**

**Lucia De Bernardin**

**Alessandro Laurino**

**Alessandra Bellia**

**Sebastiano Cassaniti**

## **INDICAZIONI GENERALI**

- Nell'ottica di dar corso ad una gestione delle procedure fallimentari il più possibile efficiente e spedita, secondo criteri tendenzialmente chiari e uniformi, si è ritenuto opportuno stilare il documento che segue, contenente linee guida per i curatori, i quali avranno cura di fare riferimento alle stesse.

- **L'immotivata e reiterata non applicazione dei principi e degli orientamenti indicati nelle linee guida costituisce motivo del non conferimento di nuovi incarichi di curatore e dell'eventuale revoca di quelli in essere.**

- La versione aggiornata delle Linee guida è sempre reperibile sul sito internet del Tribunale di Catania.

- Per quanto attiene, in generale, alle particolarità del PCT relativo alle procedure concorsuali, i Curatori sono pregati di fare riferimento alle: "*Linee guida per i curatori e i commissari nelle procedure concorsuali telematiche. Aggiornamento 2.0*" – o a successivi eventuali aggiornamenti - reperibili sul sito del Tribunale di Catania al seguente link: <http://www.tribunalecatania.it/news.aspx?id=2760>;

- Si rammenta ai Curatori che, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (art. 30 L.F.) e debbono pertanto tempestivamente denunciare alla Procura della Repubblica eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato di cui siano venuti a conoscenza.

## ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

### 1) AVVISO AI CREDITORI

- Il Curatore ha l'onere di dare comunicazione ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre informazioni, e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, Riscossione Sicilia, ecc...), della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 l.f).

- La comunicazione andrà effettuata: a) a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (eventualmente reperibili ai link: [www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies](http://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies)); b) in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

- Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

### 2) PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO

- Il Curatore valuterà l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 l.f., nell'eventualità in cui non stimi plausibile la realizzazione di alcun attivo atto a soddisfare i creditori ammessi al passivo. In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare relazione ai sensi dell'art. 33 l.f.

- Si richiama l'attenzione dei curatori sul fatto che la disposizione in commento può trovare applicazione anche in presenza di domande tardive.

### 3) VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

- Il Curatore avrà cura di depositare l'elenco cronologico delle domande secondo l'ordine di trasmissione, nonché il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda.

- Il Curatore dovrà prendere posizione sulle domande, specificamente motivando le scelte operate nel progetto di stato passivo.

- Si sollecita il Curatore a verificare che:

a) le domande contengano, tra l'altro, la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, con la conseguenza che devono essere evincibili *petitum* mediato e *causa petendi* dovendosi –in difetto- propendere per la loro inammissibilità;

b) la puntuale indicazione dell'eventuale titolo di prelazione. I privilegi generali, seppure non indicati con formule sacramentali o con il diretto riferimento alla specificazione disposizione, devono in ogni caso evincersi in via assertiva senza incertezze in ragione della natura del credito dedotto e in stretta correlazione alla prelazione richiesta. Per la cause legittime di prelazione che attengano ad un bene specifico il bene deve essere individuato con puntuale descrizione, che ne consenta l'identificazione, modalità di descrizione che devono essere più pregnanti per i beni mobili non registrati e per le cose fungibili (per le quali ultime deve essere allegata e comprovata da parte del creditore la loro perdurante esistenza e non confusione rispetto ad altre analoghe).

c) per i crediti privilegiati da rivalsa per la corresponsione di imposte (ad es. artt. 2751 bis, n. 2, e 2758, comma 2, c.c.), la necessità dell'emissione di fattura prima o dopo il fallimento è prevista, per le singole ipotesi, dal D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni (in particolare, artt. 2, 3 e 6). La necessità, o meno, dell'emissione della fattura rileva ai fini dell'insorgenza del relativo credito, atteso che nella prima ipotesi la rivalsa IVA potrà essere fatta valere solo a seguito di emissione di fattura in epoca precedente il fallimento, laddove nella seconda ipotesi è il completamento della prestazione che fa insorgere il detto credito. In particolare, i professionisti rientrano nelle categoria di prestatori di servizi di cui all'art. 6 del citato D.P.R., con la conseguenza che l'evento generatore del credito da rivalsa IVA, da un punto di vista civilistico, va individuato nell'esecuzione della prestazione, potendo la fattura essere emessa al riparto nell'eventualità dell'effettivo pagamento **e nella misura di quest'ultimo ove non interamente soddisfattivo** (senza che ciò implichi il riconoscimento della prededuzione al riguardo; cfr. ad es.: Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 17-01-2017, n. 1034).

- Nel progetto di stato passivo il Curatore dovrà succintamente motivare per ciascuna domanda la ragione del credito, il corredo probatorio a supporto della stessa, nonché la ragione dell'eventuale esclusione **o dell'ammissione**;

- Il curatore dovrà fare altrettanto sulle eventuali successive osservazioni formulate da ciascun creditore, specificamente motivando a verbale in udienza sulla conferma o sulla modificazione dell'originaria proposta;

- Si invitano i Curatori a evidenziare, già in seno al progetto, la necessità che eventuali osservazioni allo stesso e i relativi documenti siano trasmessi fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo. Osservazioni e documenti pervenuti oltre il detto termine (ordinatorio) dovranno comunque essere presi in considerazione.

### **3.1. CASISTICA E GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE IN TEMA DI STATO PASSIVO**

#### **A) SPESE E COMPENSI PER ISTANZA FALLIMENTO E ISTANZA DI INSINUAZIONE PASSIVO**

Possono essere riconosciuti:

- a) per l'istanza di fallimento le spese vive e i compensi secondo il minimo tariffario dello scaglione di riferimento, salve ragioni di complessità della fattispecie da individuare specificamente, con il privilegio generale mobiliare *ex art.2755-2770 c.c.*, ove richiesto;
- b) per l'istanza di insinuazione le sole spese vive indispensabili alla sua presentazione, con la precisazione che per i concessionari della riscossione spese e compensi sono predeterminati dalla disciplina di settore.

## B) TITOLI ESECUTIVI

- Il decreto ingiuntivo (anche in copia), purché definitivamente esecutivo prima della dichiarazione di fallimento, munito quindi della dichiarazione di esecutorietà (Cassazione civile sez. I, 17 gennaio 2014, n.1650): non può considerarsi equivalente alla dichiarazione di esecutività *ex art.647 c.p.c.* **la formula esecutiva o la dichiarazione di mancata proposizione di opposizione ex art. 645 c.p.c. apposte dalla cancelleria. L'attestazione di cancelleria può considerarsi equivalente alla copia del decreto ex art. 647 c.p.c. se richiami espressamente il provvedimento del giudice e la specifica tipologia di quest'ultimo ai sensi del richiamato ex art. 647.**

Si rammenta che le spese di precetto saranno riconosciute solo se sia utilmente iniziata l'esecuzione forzata con pignoramento andato a buon fine ovvero sia stato seguito –prima della sua perenzione- dalla proposizione dell'istanza di fallimento, dovendosi ancora chiarire che **non possono essere riconosciute spese e compensi di un precedente precetto in uno a quello successivo in rinnovazione e che anche quest'ultimo non può essere preso in considerazione quando a propria volta sia perento. Analogamente non potrà prendersi in considerazione un precetto in rinnovazione che segua precedente esecuzione utilmente iniziata e proseguita con soddisfacimento parziale del credito, trattandosi in tal caso di atto prodromico superfluo;**

- sentenza di condanna anche non definitiva (anche in copia), purché depositata prima della dichiarazione di fallimento;

In caso di mancata produzione di prova del passaggio in giudicato, l'ammissione verrà disposta con riserva ai sensi dell'art. 96 co. 2 n. 3 l.f.;

- assegni e cambiali: debbono essere prodotti in originale a fronte dell'esercizio dell'azione cartolare (cfr. art.58 R.D. 21/12/1933 n.1736 –cd. legge assegni- e art.66 R.D. 14/12/1933 n.1669, -cd. legge cambiaria-);

Nell'ipotesi di esercizio dell'azione causale dal creditore, non sarà necessaria la produzione dei titoli in originale ove l'azione cartolare sia prescritta;

- contratto rogato da notaio o scrittura privata autenticata (anche in copia).

## C) DOCUMENTI PROVENIENTI DAL CREDITORE O NELLA SUA DISPONIBILITÀ

- fattura (anche in copia) corredata da adeguata prova dell'esecuzione della prestazione.

Si rammenta che è irrilevante l'estratto autentico delle scritture contabili e in genere la documentazione contabile proveniente dall'istante non essendo questa opponibile alla massa;

- estratti conto bancari, anche scalari, purché sempre completi dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura, accompagnati dal contratto di conto corrente, ovvero dal contratto di conto anticipi o dal contratto di sconto;

Il curatore verificherà se sul contratto di conto corrente bancario siano state, o meno, contabilizzate le poste rinvenienti da altri rapporti giuridici e con quali modalità. Sia la domanda *ex art. 93 l.f.*, sia la rendicontazione della banca debbono essere chiare ed esaustive quanto a *petitum* e *causa petendi*, in relazione a tali profili;

Il curatore verificherà –inoltre- il rispetto del c.d. tasso soglia considerate anche le c.m.s. a decorrere dal 1.1.2010 (circolare della Banca d'Italia sulla applicazione della legge n. 2/2009); irrilevante il saldaconto;

- contratto di mutuo: il curatore verificherà la produzione della seguente documentazione:

a) contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento (anche sviluppato successivamente dalla banca, purché con modalità evincibili dal contratto e conformi allo stesso);

b) idonea documentazione da cui evincere i calcoli che conducono alla domanda avanzata in istanza;

c) se vi sia stata risoluzione o meno prima della dichiarazione di fallimento. Nel primo caso, **il creditore deve avere indicato**: le rate rimaste insolte prima della risoluzione, quale sia l'ultima tra queste prima della detta risoluzione, la distinzione tra la quota capitale e la quota degli interessi corrispettivi (con specificazione del tasso convenzionale) conglobate nelle dette rate scadute e impagate, la sorte capitale a scadere al momento della risoluzione, l'indicazione per importo degli interessi di mora (con specificazione del tasso convenzionale e della somma - partitamente indicata - su cui sono stati computati i detti interessi di mora) da calcolarsi sino alla dichiarazione di fallimento. Nel secondo caso, **il creditore deve avere indicato**: le rate rimaste insolte prima della dichiarazione di fallimento e quale sia l'ultima, la distinzione tra la quota capitale e la quota degli interessi corrispettivi (con specificazione del tasso convenzionale) conglobate nelle dette rate scadute e impagate, la sorte capitale a scadere al momento della dichiarazione di fallimento;

- crediti ipotecari in generale:

a) l'art. 2855 c.c. ha portata generale e riguarda ogni credito ipotecario;

b) le annualità indicate nel detto articolo ai fini del riconoscimento del rango ipotecario si computano avuto riguardo alla data di insorgenza dell'obbligazione dedotta in contratto e gli interessi di mora *ante* fallimento hanno sempre collocazione chirografaria;

c) nell'ipotesi di ipoteca iscritta su decreto ingiuntivo, dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo (anche se opposto e sia poi intervenuta sentenza) non vi

sono più interessi corrispettivi, ma solo di mora, da collocarsi in ogni caso al rango chirografario sino alla annualità in corso alla dichiarazione di fallimento, fatti salvi quelli al tasso legale, ex art. 1284, comma 1, c.c., al rango ipotecario sino alla vendita dopo la maturazione dell'annualità in corso alla dichiarazione di fallimento (Cassazione civile sez. I, 03/12/2014, nn. 25581 e 25582);

d) in ogni caso, il creditore dovrà depositare la nota di iscrizione ipotecaria (ancora efficace al momento della dichiarazione di fallimento per mancato decorso del ventennio dall'iscrizione o dalla sua rinnovazione) e allegare il calcolo eseguito ai sensi dell'art. 2855 c.c., richiamato dall'art. 54, u.c., l.f.

- contratti di somministrazione (anche copia dei contratti conclusi telematicamente) relativi a luce, acqua, gas, ovvero concernenti servizi pubblici erogati da gestori pubblici o concessionari, sempre corredati dalle fatture;

- prestazioni professionali: a) una dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale che comprovi le attività poste in essere, con precisazione delle competenze maturate nell'ultimo biennio della prestazione professionale, dell'IVA e CPA (atti processuali, elaborati progettuali, consulenze tecniche, dichiarazioni fiscali etc.); b) nota spese e competenze elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali applicabili *ratione temporis*, avuto riguardo al momento della cessazione della prestazione professionale; c) contratto o lettera d'incarico (ove esistente).

Il credito per iva e oneri previdenziali, a prescindere dall'emissione o meno di fattura da parte del professionista, andrà collocato: a) al rango chirografario ove la prestazione sia stata resa ed esaurita in data antecedente al 1 gennaio 2018; b) al rango privilegiato ex art.2751 bis n.2 cc ove la prestazione professionale si sia esaurita in data posteriore al 1 gennaio 2018.

Le spese generali e le spese vive hanno sempre rango chirografario.

Si ricorda che il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2), c.c. copre il credito in relazione ai due ultimi anni di prestazione, con le distinzioni del caso operate dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al momento di maturazione dei compensi in relazione alle diverse prestazioni e all'unicità dell'incarico o, viceversa, alla pluralità degli stessi.

- scritture private contenenti riconoscimento di debito, purché con data certa anteriore al fallimento desumibile da elementi non riferibili al fallito (cfr. Cassazione civile sezione III, 17 gennaio 2014, n.883).

In tal senso verrà valutato ogni elemento significativo e congruente che consente di ritenere provata l'anteriorità del documento alla dichiarazione di fallimento quali ad esempio:

a) la prova dell'esecuzione in epoca antecedente al fallimento che sia conforme al contenuto della scrittura privata;

b) la scrittura privata non autenticata che costituisce un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro è munita di data certa (cfr. Cass. civ. n. 5346/2017);

c) il protesto del titolo;

- d) il timbro postale a secco (non adesivo) apposto sulla medesima pagina contenente la scrittura;
- e) la registrazione della scrittura;
- f) la morte o dall'impedimento permanente del soggetto che ha apposto la sottoscrizione.

#### **D) RAPPORTI DI LAVORO**

- Contratto di lavoro, CCNL se applicato, CUD, buste paga, comunicazioni UNILAV, lettere di assunzione e/o di licenziamento o dimissioni, estratti contributivi;

- Le buste paga, di regola, sono da considerarsi sufficienti a dimostrare quanto dovuto per retribuzione ordinaria e lavoro straordinario (Cass. 01/09/2015, n. 17413), nonché per le voci accessorie, se prodotto contratto collettivo di riferimento del quale risulti dimostrata la vincolatività.

- Il CUD comproverà il tfr maturato, la cui misura potrà essere dimostrata anche mediante la produzione dell'ultima busta paga, se provata la durata del rapporto di lavoro (mediante la produzione di contratto di lavoro e/o comunicazione unilav e/o estratti contributivi).

- La lettera di licenziamento con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento sarà sufficiente a dimostrare il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, se risulterà non concesso (salvo che non si tratti di licenziamento per giusta causa). Quanto all'ammontare della suddetta indennità si farà riferimento alla disciplina collettiva.

- La superiore documentazione non sarà sufficiente a provare il diritto all'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti nel caso in cui non risultino prodotte tutte le buste paga fino a quella relativa all'ultimo mese del rapporto di lavoro. Ad ogni modo, nel caso in cui vi sia la prova della durata del rapporto di lavoro, l'ultima busta paga potrà essere considerata sufficiente ai fini della determinazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie.

- Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte cost., sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito andrà riconosciuta la rivalutazione monetaria (seppur non richiesta) anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali, ai sensi degli art. 54 co.3, e 55 co.1, 1. fall., saranno dovuti dalla maturazione alla data di deposito del piano di riparto anche parziale in cui il credito venga soddisfatto anche in quota-parte (Cass. Sez. I, n. 16927/2014);

- Il lavoratore non è legittimato all'ammissione al passivo per quanto non versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare (cfr. circolare della Sezione Fallimentare del 24 Maggio 2018 reperibile [qui](#));

- Il lavoratore non è legittimato all'ammissione per le prestazioni a carico dell'INPS (a titolo esemplificativo: Assegni al Nucleo Familiare, C.I.G.S, maternità, malattia etc.)

## **E) CONTRATTO DI LEASING**

- contratti di *leasing*: piano di ammortamento che indichi le rate pagate e quelle insolute, nonché la sorte capitale distinta dagli interessi; eventuale comunicazione di risoluzione del contratto avente data certa anteriore al fallimento (ad es. racc. con avviso di ricevimento regolarmente recapitata al destinatario).

**E' noto che, a seguito del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, la questione è stata rimessa alle sezioni unite della Corte di cassazione. Le presenti linee guida sul punto verranno, quindi, aggiornate all'esito. Nelle more, si riporta l'orientamento di sezione:**

L'art. 72 *quater* l.f., come da recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, n.27545), si applica anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto in data antecedente al fallimento, oltre che nell'ipotesi in cui il contratto sia in corso e il curatore opti per lo scioglimento del rapporto giuridico pendente. Il concedente ha diritto all'ammissione allo stato passivo delle rate insolute sino alla risoluzione o scioglimento del contratto. Il concedente per il capitale a scadere, se il bene non sia stato rinvenuto, ha, altresì, diritto subito all'insinuazione del relativo credito o, se il bene sia stato rinvenuto e restituito, solo successivamente alla sua ricollocazione a valori di mercato del bene oggetto del contratto (essendo prima la relativa domanda inammissibile) per la differenza a proprio favore tra la somma ricavata e tale capitale a scadere (Cassazione civile sez. I, 13/09/2017, n. 21213); lo stesso concedente è, invece, tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza a proprio sfavore, qualora la somma come sopra ricavata sia maggiore dell'importo costituito dal citato credito residuo in linea capitale.

## **F) CREDITI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI, TRIBUTI - AGENTE PER LA RISCOSSIONE**

- l'ammissione tanto di tributi, quanto di contributi, è possibile anche sulla scorta della presentazione del solo ruolo, perché costituisce prova del credito senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale, né la sua definitività al momento del fallimento (Cass. sez. VI, 20/11/2014 n. 24736; Cass. sez. I 17/03/2014 n. 6126). Allo stesso modo l'estratto del ruolo è titolo idoneo all'ammissione del credito anche se attenga ad un avviso di addebito, non essendo richiesta la dimostrazione della previa notifica né dell'avviso di addebito, né dell'estratto di ruolo. I crediti previdenziali possono, infatti, essere ammessi anche a seguito della produzione del mero estratto dell'avviso di addebito (come introdotto dal d.l. n. 78/2010, conv. con modif. dalla l. n. 122/2010), analogamente a quanto previsto per il ruolo. La notificazione di tutti i superiori atti assume rilevanza solo ai fini della dimostrazione dell'interruzione della prescrizione (quinquennale), il cui decorso con effetto estintivo della relativa peretesa è peraltro anche rilevabile d'ufficio, oltre che per gli accessori, di cui si dirà.

- Per i tributi, le imposte e i contributi il privilegio può essere riconosciuto anche sugli interessi (per come si chiarirà meglio *infra*). Sulle sanzioni in tema di tributi e imposte il privilegio può essere riconosciuto solo per quelle che attengano a tributi e

a imposte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2752 c.c. Si ricorda, infatti, che le sanzioni sui tributi e le imposte locali, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, non sono assistite da privilegio.

- Solo nell'ipotesi di notifica delle cartelle di pagamento al soggetto fallito *in bonis* possono essere ammessi al passivo: aggio (Cassazione civile sez. I 10/05/2013, n.11230); diritti di notifica -sempre al chirografo- ed interessi di mora, successivi alla notifica. Questi ultimi potranno essere ammessi al privilegio, nei limiti di cui all'art. 2749 cc, solo in caso di analitici conteggi. Le suddette tre voci vanno escluse in caso di notifica della cartella alla curatela in quanto inopponibili. Si precisa che la disciplina di cui all'art. 2749 c.c. (richiamato dall'art. 54 u.c. l.f.) trova applicazione anche per gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e di rateizzazione (artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 602/1973), con la conseguenza che detti interessi (che nell'estratto di ruolo recano autonomo codice tributo) vanno collocati al rango chirografario ove rechino indicato, nella relativa colonna, un anno di riferimento (*rectius*: decorrenza) anteriore all'anno dalla dichiarazione di fallimento, in assenza di specificazione in domanda della loro quota-parte assistita da privilegio con enunciazione dei relativi criteri di calcolo (ivi compresa la deduzione del tasso applicato in relazione alla specifica disciplina di riferimento per il singolo tributo), ai sensi dell'art. 93, commi 3, n. 4, e 4, l.f.;

- In caso di produzione del solo ruolo o di notifica della cartella alla curatela, vanno riconosciuti solo i diritti di tabella (Cass. 4861/2010) al rango chirografario;

- Eccezioni di merito: in caso di crediti rientranti nella cognizione dell'AGO sarà possibile formulare contestazioni ed eccepire la prescrizione dei crediti (comunque rilevabile d'ufficio). Per i crediti contributivi, in caso di notifica della cartella al soggetto fallito *in bonis*, sarà possibile eccepire la c.d. prescrizione su prescrizione, decorrente dalla data di compimento della notifica al successivo atto interruttivo ed il termine di prescrizione per i contributi previdenziali, anche in tal caso, sarà da ritenersi quinquennale (Cass. civ., sez. un., n.23397/2016), con la conseguente inapplicabilità del termine decennale di prescrizione dell'art. 2953 c.c.. E' possibile sollevare la c.d. prescrizione su prescrizione anche per i crediti tributari (Cassazione civile sez. un., 24/12/2019, n. 34447), anche nel caso in cui venga semplicemente dedotta (anche se non comprovata) dal creditore istante l'avvenuta notificazione dell'ultimo atto interruttivo (ad esempio cartella di pagamento) ad una certa data; qualora manchi anche tale deduzione torna applicabile il meccanismo ex art. 88 del D.P.R. n. 602/1973. Il termine di prescrizione, anche a seguito della notificazione della cartella o di altri atti stragiudiziali che pur si siano consolidati, è pur sempre quello del credito originario. Si ricorda che il termine di prescrizione del tributo è a volte individuato dalla disciplina di settore; in mancanza opera la prescrizione ordinaria decennale, come, ad esempio, per l'IVA. Di contro, per le sanzioni il termine di prescrizione è sempre quinquennale (art. 20 del D.L.vo n. 472/1997) come per gli interessi (di mora, di rateizzazione e di ritardata iscrizione a ruolo), trovando applicazione l'art. 2948, n. 4), c.c..

Catania,